

NOTA SULLE ORGANIZZAZIONI DI SUPPORTO

Riteniamo opportuno sottolineare alcuni aspetti fondamentali da tenere in considerazione in caso di ricorso a servizi forniti da organizzazioni di supporto nella gestione del progetto, al fine di rispettare le regole del Programma quando si prendono accordi e si stipulano convenzioni con tali organizzazioni.

Negli **Standard di Qualità Erasmus** richiesti per la gestione delle attività di mobilità previste nell'Accreditamento, sottoscritti con la Dichiarazione d'onore, viene sottolineato che il Beneficiario deve obbligatoriamente mantenere la **titolarità dei compiti e delle attività principali** relativi alla gestione del progetto (l'utilizzo delle proprie credenziali e l'accesso alle piattaforme europee per la redazione della candidatura e per la gestione del progetto, la gestione finanziaria dei fondi, i contatti con l'Agenzia nazionale, le relazioni sulle attività realizzate, nonché tutte le decisioni che incidono direttamente sul contenuto, sulla qualità e sui risultati delle attività svolte: scelta degli enti ospitanti, scelta delle attività, durata, luogo di svolgimento...) e non può affidare tali compiti a soggetti esterni.

Fermo restando quanto detto sulla stesura della candidatura e sulla titolarità delle attività principali, è ammissibile il **ricorso a organizzazioni di supporto** per assistenza, consulenza fornitura di servizi per la gestione di aspetti pratici relativi alla realizzazione delle attività previste dal Piano Erasmus, laddove ne venga giustificato il valore aggiunto in termini di benefici evidenti allo sviluppo organizzativo dell'ente Beneficiario e alla qualità delle attività di mobilità.

In tal caso, per garantire il rispetto degli *Standard di Qualità Erasmus* e la tutela dei fondi dell'Unione, il coinvolgimento e gli obblighi di tali soggetti devono essere definiti in un **accordo formale** che deve includere i compiti da svolgere, i sistemi di controllo della qualità, le conseguenze in caso di esecuzione carente, i meccanismi di flessibilità in caso di annullamento e/o riprogrammazione dei servizi concordati per garantire una condivisione equa ed equilibrata del rischio in caso di eventi imprevisti.

La Commissione Europea sta predisponendo un modello di accordo da utilizzare che sarà pubblicato sul nostro sito non appena disponibile.

Si ricorda che in ogni caso il Rappresentante legale è e rimarrà l'unico responsabile dei risultati e della qualità delle attività realizzate, indipendentemente dal coinvolgimento di altre organizzazioni.

Le organizzazioni di supporto o altri prestatori di servizi di cui il Beneficiario ha deciso di avvalersi, non possono riscuotere oneri supplementari o contributi spettanti ai partecipanti alle mobilità, onde evitare di incorrere in decurtazioni del budget, risoluzione della Convenzione o sospensione/annullamento dell'Accreditamento.